

Comune di Arcade

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01/02/2007

Approvato dalla Regione del Veneto – Giunta Regionale:

- mercato minore (decreto dirig. n. 252 del 23.07.2007)
- posteggio isolato (decreto dirig. n. 253 del 23.07.2007)

INDICE

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI	3
Oggetto	3
Definizioni.....	3
PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE	6
1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti	6
2. Individuazione delle modifiche	6
3. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi	6
4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante ()	7
PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE.....	8
CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	8
Art. 1 – Esercizio dell’attività e autorizzazioni	8
Art. 2 – Autorizzazione con posteggio	9
Art. 3 - Produttori agricoli	9
Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione/concessione	10
CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	11
Art. 5 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere, durata, rinnovo, rinuncia, diniego.....	11
Art. 6 – Tributi per l’occupazione del posteggio	12
Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio.....	12
Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse ()	13
Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi ().....	13
CAPO III – ALTRE NORME GENERALI	13
Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori.....	13
Art. 11 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera.....	14
Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari	15
Art. 13 – Norme igienico-sanitarie	16
CAPO IV – MERCATI/fiere e POSTEGGI ISOLATI	20
Art. 14 - Piano dei mercati/fiere ()	20
Art. 15 - Funzionamento del mercato/fiera.....	21
Art. 16 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere ()	22
Art. 17 - Trasferimento dei mercati/fiere ()	24
Art. 18 - Ampliamento dei posteggi	26
Art. 19 - Posteggi liberi – Miglorie	26
Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari ().....	27
Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli ()	29
Art. 22 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	30
Art. 23 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze	30
Art. 24 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	32
Art. 25 - Mercati straordinari.....	32
Art. 26 - Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane.....	33
CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	33
Art. 27 - Autorizzazioni temporanee ().....	33
CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE.....	34
Art. 28 - Domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante	34
Art. 29 - Svolgimento dell’attività in forma itinerante – obblighi e divieti	35
Art. 30 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell’attività in forma itinerante	35
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	36
Art. 31 - Disposizioni transitorie ()	36
Art. 32 – Sanzioni.....	36

Art. 33 – Rinvio a disposizioni di legge	38
Art. 34 – Abrogazione di precedenti disposizioni	39

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10, così come modificata dall'art. 20 della L.R. n. 19/2003 e dall'art. 16 della L.R. 7/2005, (di seguito indicata come "LR10") e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902, così come modificata per ultimo dalla D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113 (di seguito indicata come "DGR2113), tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "DLgs114") e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002"), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**
 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
 - Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere;
 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.
 - b) **Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
 - c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
 - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
 - h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
 - i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo

- a quello in cui ha inizio;
- j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - k) per **presenze** in un **mercato** ⁽¹⁾: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
 - m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 – Circ.Minindustria nr. 3506/2001);
 - n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
 - o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
 - p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato DGR2113);
 - q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
 - r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
 - s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
 - t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
 - u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora

¹ DGR2113 – Parte III – **Punto 6.- comma 6:**

“L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

DGR2113 – Parte III – **Punto 6.- comma 7:**

“Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.”

assegnato;

w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
- **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti (²);
- **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

² Va sottinteso che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, si configura esclusivamente in presenza di contestuale concessione di plateatico per la disposizione sul terreno di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione. Pertanto la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, direttamente dal banco mobile, non costituisce attività di somministrazione soggetta al possesso dei corrispondenti requisiti.

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente viene esercitata nelle seguenti aree:

a) **MERCATO MINORE di ARCADE**

Ubicazione: piazza Vittorio Emanuele II

Tipologia: settimanale

Giornata di svolgimento: martedì

Estremi atti di istituzione: deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 20/12/2004

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 400 circa

Posteggi settore alimentare	n. 3	superficie totale mq.	120
-----------------------------	------	-----------------------	-----

Posteggi settore non alimentare	n. 2	superficie totale mq.	80
---------------------------------	------	-----------------------	----

Posteggi complessivi	n. 5	superficie complessiva di vendita mq.	200
----------------------	------	---------------------------------------	-----

b) **FIERA del PANEVIN**

Ubicazione: via Madonnetta

Tipologia: stagionale

Giornata di svolgimento: 5 gennaio di ciascun anno (vigilia dell'Epifania)

Estremi atti di istituzione:

Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 150 circa

Posteggi settore alimentare	n. 5	superficie totale mq.	75
-----------------------------	------	-----------------------	----

Posteggi complessivi	n. 5	superficie complessiva di vendita mq.	75
----------------------	------	---------------------------------------	----

2. Individuazione delle modifiche

1. Richiamate le motivazioni di cui al paragrafo "Dimensioni globali, numero posteggi e collocazione" della Relazione Tecnica del presente piano, il mercato minore di Arcade è potenziato a n. 10 (dieci) posteggi, con aumento della superficie degli stessi a complessivi mq. 400.
2. Richiamate le motivazioni di cui al paragrafo "Posteggi isolati" della Relazione Tecnica del presente piano, è istituito un nuovo posteggio all'interno del parco di Villa Cavalieri.

3. Struttura definitiva delle aree e dei posteggi

1. Per ogni mercato, posteggio isolato e fiera sono approvate le seguenti distinte schede e planimetrie, allegate e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste agli articoli 13 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere, di cui alla PARTE II del presente Piano:

a) **MERCATO MINORE di ARCADE**

Scheda 1

b) **POSTEGGIO ISOLATO**

Scheda 2

c) **FIERA del PANEVIN**

Scheda 3

4. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante ⁽³⁾⁽⁴⁾

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:
 - a) in piazza Vittorio Emanuele II e via Madonnetta, limitatamente alla mattina del martedì, per motivi di polizia stradale, in quanto l'occupazione dell'area per lo svolgimento del mercato non consente la presenza di altre attività;
2. Allegata planimetria n. con evidenziate le aree interdette al commercio itinerante.

³ LR10 - Art. 2 - Compiti dei comuni.

1.b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

⁴ DGR2113 - Criteri applicativi della L.R. 6 aprile 2001, n. 10.

Parte I - punto 1 - **comma 6** :

I Comuni, per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, possono delimitare gli spazi e le aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato. Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private.

Parte II - punto 3 - **comma 1** :

I Comuni che intendono vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse, devono individuare in maniera precisa gli spazi e le aree pubbliche (strade, piazze, pubblici mercati, ecc.) in cui l'esercizio di tale commercio è vietato. Non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti, né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale, per ragioni diverse da quelle indicate.

Parte II - punto 3 - **comma 2** :

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive i Comuni possono derogare ai divieti stabiliti.

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari. ⁽⁵⁾
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - **Autorizzazione a partecipare alle fiere:** l'atto rilasciato dal comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. ⁽⁶⁾
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs114 ⁽⁷⁾.

⁵ DGR 1902 – Parte II – art. 1, comma 1:

⁶ DGR 1902 – Parte III – Punto 9, comma 5:

L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

⁷ D.lgs.114 – art. 30, comma 3:

“Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28”

6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo A (LR10, art. 7, comma 4).
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata al permesso del proprietario o del gestore o comunque della competente autorità, i quali stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo degli spazi concessi. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale. ⁽⁸⁾
8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 2 – Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente ⁽⁹⁾ al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 3 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di EURO 41.316,55 (Lire 80 milioni) per le ditte individuali e di EURO 1.032.913,8 (Lire 2 miliardi) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

⁸ DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 21:

“Nelle aree demaniali non comunali di cui il comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione.”

⁹ DGR2113 – PARTE II – punto 2, comma 15:

“Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali.”

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, come integrate con la DGR1902/01 e successive modifiche ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente. ⁽¹²⁾
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione ⁽¹³⁾.

¹⁰ LR10 – Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:

a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;

b) al comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;

c) al comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di subentrante non residente nel Veneto.

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione, scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.

7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

¹¹ DGR2113 – Parte II – Punto 5:

1. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

3. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda."

¹² DGR2113 – PARTE III – punto 6, comma 13

¹³ DGR2113 – PARTE II – punto 2, comma 15
DGR2113 – PARTE II – punto 9, comma 4

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Concessione del posteggio nei mercati/fiere, durata, rinnovo, rinuncia, diniego.

1. La concessione di posteggio ha durata decennale. Alla scadenza essa si rinnova automaticamente ⁽¹⁴⁾ per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o motivato diniego ⁽¹⁵⁾ del rinnovo da parte del Comune.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
3. La comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, va inviata al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l'originale dell'atto di concessione e fotocopia di un documento di identificazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
4. Il Comune, per i motivi di cui alla DGR2113 ⁽¹⁶⁾, può disporre il diniego del rinnovo della concessione.
5. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile del servizio, con lettera raccomandata a.r., comunica agli interessati la determinazione assunta dal Comune, precisando le specifiche del posteggio eventualmente proposto per la riassegnazione in altra area comunale, il termine per la risposta dell'operatore e la circostanza che, in caso di rifiuto dello stesso al trasferimento o ad adeguare la merceologia trattata, alla scadenza decennale si procederà al diniego del rinnovo della concessione e alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
6. L'eventuale riassegnazione va effettuata con le modalità previste al successivo art. 16 – Trasferimento dei mercati/fiere.
7. Qualora venga deciso da parte del Comune di non procedere al rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

¹⁴ DGR2113 – PARTE II – punto 2, comma 15:

- In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

- L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

¹⁵ DGR2113 – PARTE II – punto 2, comma 15
DGR2113 – PARTE II – punto 9, comma 3

¹⁶ DGR2113 – Parte III – punto 1, comma 8

Nei mercati o posteggi esistenti in aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale i Comuni possono stabilire, a tutela di tali aree, specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle già esistenti. In presenza di operatori già assegnatari di posteggi, che non intendano porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite, i Comuni possono proporre l'assegnazione di posteggio in altra area comunale o, in caso di rifiuto dell'operatore, provvedere con il diniego di concessione alla scadenza decennale.

8. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di cui al comma 5, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda. In caso di rifiuto opposto dal titolare pro-tempore, in dissenso con il proprietario, l'assegnazione della nuova concessione resta sospesa. Alla scadenza decennale si procederà alla revoca della vecchia concessione intestata al titolare pro-tempore e al rilascio della nuova concessione in accordo con il proprietario.

Art. 6 – Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento diretto agli agenti di polizia municipale o al concessionario del servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa ⁽¹⁷⁾, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:
 - 1.1. Nell'ambito di un mercato, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
 - 1.2. Nell'ambito di una fiera, in caso di assenza per due volte consecutive alla stessa fiera.
2. In caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. ⁽¹⁸⁾
3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. ⁽¹⁹⁾

¹⁷ LR10 – Art. 5 – comma 1 – lettera b).

¹⁸ DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 20

¹⁹ DGR2113 – Parte II – Punto 5, comma 2

4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 30.

Art. 8 – Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse ⁽²⁰⁾

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 15 – Trasferimento dei mercati. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 30.
3. La soppressione è sempre deliberata dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree

Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi ⁽²¹⁾

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO III – ALTRE NORME GENERALI

Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori

“Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.”

²⁰ In materia di soppressione di mercati o posteggi vedere anche DGR2113 – Parte III – Punto 2

²¹ NOTA GESTIONALE DA ELIMINARE DAL TESTO FINALE.

Articolo da inserire qualora non già previsto nel regolamento tributi comunali. Qualora in tale regolamento sia invece stata prevista una norma analoga, il presente articolo va armonizzato con essa.

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.⁽²²⁾
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee ⁽²³⁾.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita ⁽²⁴⁾.

Art. 11 – Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 80 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,40 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e

²² D.G.R. 1902/2001, parte II, Punto 2, comma 10 .

²³ DLgs114 – art. 14.

²⁴ D.G.R. 1902/2001, parte III, punto 6, comma 11

ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 12 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della LR10 ⁽²⁵⁾ valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale e nella specifica scheda di posteggio isolato oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge ⁽²⁶⁾;
2. Per i mercati, i posteggi isolati e le fiere il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (es. fiori, frutta e verdura ...), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

²⁵ LR10 - Art. 13 - Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.

1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.

2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.

²⁶ Norma che deriva direttamente dalla LR10 – Art. 13 – comma 2.

D. Lgs. 114/98 – art 30. Disposizioni transitorie e finali.

Comma 5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Nell'ambito di un mercato, qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nella corrispondente scheda di mercato e nel calendario di cui al comma 3 del medesimo articolo ⁽²⁷⁾. Nei posteggi isolati vanno applicate, secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa o dei pubblici esercizi.
5. Nell'ambito di una fiera, l'amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di fiera, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive.
6. Non è permesso installarsi nel mercato/fiera e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda ⁽²⁸⁾ se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Art. 13 – Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, OMS2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti

²⁷ LR10 – Art. 8 – Mercati domenicali e festivi.

3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.

4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.

²⁸ Vedi specifica scheda di mercato, o posteggio isolato, o fiera.

alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di ⁽²⁹⁾:
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002 ⁽³⁰⁾.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'OMS2002, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;

²⁹ OMS2002 – art. 5 – comma 3.

³⁰ OMS2002 – art. 6 – comma 1 - lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

- c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114 ⁽³¹⁾.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice ⁽³²⁾.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile ⁽³³⁾.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 ⁽³⁴⁾.
15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata ⁽³⁵⁾.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 ⁽³⁶⁾ dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività

³¹ OMS2002 – art. 6 – comma 2.

³² OMS2002 – art. 6 – comma 3.

³³ OMS2002 – art. 6 – comma 4.

³⁴ Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

³⁵ OMS2002 – art. 6 – comma 1 – lettera b) – punto 2) – secondo periodo.

L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

³⁶ OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

d) impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad

commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42 ⁽³⁷⁾.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

³⁷ D.P.R. 327/1980 - Art. 37. Libretto di idoneità sanitaria. - Art. 42. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.

La L.R. 19.12.2003 n. 41 ha previsto che i controlli relativi all'igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari (libretto sanitario), siano sostituiti da misure di autocontrollo e formazione secondo le linee dettate dalla DGR 6.8.2004 n. 2485.

CAPO IV – MERCATI/FIERE E POSTEGGI ISOLATI

Art. 14 - Piano dei mercati/fiere ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾

1. I mercati/fiere e i posteggi isolati⁽⁴⁰⁾ presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (art. 2 della LR10).
2. Le aree da destinare a sede di mercato/fiera o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato/fiera o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;

³⁸ DGR2113 – Parte II – Punto 1, comma 16

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 10/2001 non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.

³⁹ DGR2113 – Parte III – Punto 10

Fiere ed autorizzazioni temporanee

1. Possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre – mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.

2. Nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art.5, comma 2, della l.r. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001. Il relativo regolamento deve prevedere la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. n. 11/2002. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione decennale del posteggio di cui all'art.11 della l.r. 10/2001.

3. Viceversa, le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001.

4. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

5. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

6. Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

⁴⁰ DGR2113 – Parte III – Punto 1- comma 9

E' possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

- g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato/fiera o posteggio isolato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.
 4. Alla scheda di ciascun mercato/fiera o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
 5. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
 6. Gli atti di rilevazione delle assenze/presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 15 - Funzionamento del mercato/fiera

1. Il mercato/fiera è gestito/a dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato/fiera, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento ad associazioni di categoria e consorzi di operatori ⁽⁴¹⁾ sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale ⁽⁴²⁾, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

⁴¹ LR10 – art. 7, comma 3

⁴² DGR2113 – Parte I – Punto1, comma 2

– Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

Art. 16 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati/fiere ⁽⁴³⁾

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato, di un posteggio isolato o di una fiera, è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi, sia in caso di nuova istituzione che in caso di assegnazione di posteggi liberi e disponibili in mercati/fiere già istituiti.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato/fiera ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente - per i mercati, dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) – per le fiere, dalla data di entrata in vigore della DGR2113 (Pubblicata sul BUR 82/30.08.2005);
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale ⁽⁴⁴⁾.
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune.
7. Alle fiere di nuova istituzione, che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di

⁴³ DGR2113 – Parte II – Punto 2 .

⁴⁴ DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 7, lettera b) -

tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti secondo il seguente unico criterio di priorità:

8. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. ⁽⁴⁵⁾
9. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite si osservano i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. ⁽⁴⁶⁾⁽⁴⁷⁾
10. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato/fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
11. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni ⁽⁴⁸⁾.
12. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. ⁽⁴⁹⁾
13. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è

⁴⁵ DGR2113 – Parte III – Punto 9 – comma 18

⁴⁶ DGR2113 – Parte III – Punto 9 – comma 16, lettere a) e b)

⁴⁷ DGR2113 – Parte III – Punto 9 – comma 15

“In occasione della prima fiera successiva alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il Comune provvede a sostituire il titolo concessorio già rilasciato ai titolari di posteggio con il nuovo titolo. La scadenza della concessione decennale corrisponde comunque con la scadenza del titolo concessorio originale.”

⁴⁸ DGR2113 – PARTE II – punto 1, comma 9

⁴⁹ DGR2113 – Parte II – Punto 1, comma 10

più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.⁽⁵⁰⁾

14. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
15. Nei mercati/fiere e nei posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione.⁽⁵¹⁾
16. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ⁽⁵²⁾
17. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
18. Per quanto riguarda i mercati: Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
19. Per quanto riguarda le fiere: Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti. ⁵³
20. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco annuale dei partecipanti alla fiera l'operatore già titolare di concessione decennale deve produrre al comune, mediante lettera raccomandata, fax o direttamente all'ufficio competente, almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera, copia delle ricevute di pagamento degli oneri di partecipazione o, in alternativa, comunicazione attestante la propria volontà di partecipazione.

Art. 17 - Trasferimento dei mercati/fiere ⁽⁵⁴⁾

⁵⁰ DGR2113 – Parte II – Punto 2. – comma 11

⁵¹ DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 13
DGR2113 - Parte III – Punto 9, comma 17

⁵² DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 14

⁵³ DGR2113 – Parte III – Punto 9 – comma 8

⁵⁴ DGR2113 – Parte III – Punto 4. Trasferimento di mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato/fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello revocato ⁽⁵⁵⁾.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. ⁽⁵⁶⁾ Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato/fiera, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ⁽⁵⁷⁾, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato o fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori

1. I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

⁵⁵ DGR2113 – Parte III – Punto 4, comma 2

⁵⁶ DGR2113 – Parte III – Punto 4, comma 4

“Si rammenta che l'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).”

⁵⁷ DGR2113 – Parte I – Punto 1, comma 2

– Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 22. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.

5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento
6. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 18 - Ampliamento dei posteggi

1. Il responsabile del servizio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 19 - Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato/fiera, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. ⁽⁵⁸⁾
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato/fiera, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori assegnatari di posteggio idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa. ⁽⁵⁹⁾
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato/fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già

⁵⁸ DGR2113 – parte II – Punto 2, comma 2

⁵⁹ DGR2113 – parte II – Punto 2, comma 3

iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

6. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorioria.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione (⁶⁰) ai sensi del precedente art. 8 e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari (⁶¹)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato/fiera ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo A e B, di cui all'art. 1, comma 3, secondo la rispettiva "graduatoria precari", distinta per settore merceologico qualora nel mercato/fiera siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. La graduatoria precari nel mercato/fiera viene stilata secondo i criteri di priorità definiti al successivo art. 22.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.⁽⁶²⁾
4. A partire dall'entrata in vigore della LR10 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato/fiera comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. E' consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per

⁶⁰ DGR2113 – Parte III – punto 2 - Soppressione di posteggi e di mercati

Comma 1 - Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:

a) caduta sistematica della domanda;

b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;

c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.

d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR. (lettera aggiunta con DGR633)

Comma 2 - I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

⁶¹ DGR2113 – parte III – punto 6

⁶² DGR2113 – Parte III – Punto 6.- comma 2

l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.

6. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A o B, di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
7. Per i mercati:
gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione ⁽⁶³⁾ contenente i seguenti dati:
dati identificativi della ditta
estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante. ⁽⁶⁴⁾

8. Per le fiere:
gli operatori che intendono partecipare a titolo precario sono tenuti a presentare, per ogni edizione, all'ufficio comunale competente, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, apposita domanda contenente i medesimi dati indicati al comma precedente.
Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. ⁶⁵
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui. ⁽⁶⁶⁾
10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della

⁶³ DGR2113 – Parte III – Punto 6.- comma 6 :

"L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento."

(L'operatore precario in possesso di autorizzazione relativa ad entrambi i settori deve indicare per quale settore merceologico, alimentare - non alimentare, intende partecipare alla spunta. Non è possibile partecipare alla spunta per entrambi i settori merceologici con la medesima autorizzazione)

⁶⁴ DGR2113 – Parte III – Punto 6, comma 8

⁶⁵ DGR 1902 – Parte III – Punto 9, comma 8

⁶⁶ DGR2113 – Parte III – Punto 6.- comma 7 , il comma prevede inoltre:

"Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore."

concessione, debitamente autorizzate.

Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli ⁽⁶⁷⁾

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato/ fiera.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. sede dell'azienda agricola;
 - d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e. numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f. data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g. i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b. all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, o data di iscrizione alla Camera commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
 - c. ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

⁶⁷ DGR2113 – Parte II – Punto 1, comma 16

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 10/2001 non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.

8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato/fiera. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. ⁽⁶⁸⁾ Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
10. In uno stesso mercato o fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un periodo stagionale non superiore a sei mesi o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni. ⁽⁶⁹⁾
12. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. ⁽⁷⁰⁾
13. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 22 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene, previa presentazione dell'apposita comunicazione corredata da domanda di assegnazione provvisoria di posteggio, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato/fiera;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 23 - Graduatorie di mercato/fiera e registro assenze

1. I competenti uffici del comune, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvedono a stilare due distinte graduatorie secondo i seguenti criteri:

⁶⁸ DGR2113 – parte I – punto 1, comma 5 – lettera c)

⁶⁹ DGR2113 – parte II – punto 2. – comma 16 – di seguito altre precisazioni inserite dal medesimo nuovo comma:
- A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione.

⁷⁰ DGR2113 – parte II – punto 1. – comma 16

2. **“Graduatoria assegnatari”** di posteggio **nei mercati/fiere**: La graduatoria dei titolari di posteggio distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata nell’ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) anzianità di presenza nel mercato/fiera ⁽⁷¹⁾;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell’ipotesi di operatori già iscritti all’ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l’iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall’origine, accertato che i codici dell’attività esercitata dall’operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
3. **“Graduatoria precari”**:
- a) **nei mercati**: La graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle “definizioni” alla lettera k). Per quanto riguarda le presenze effettuate prima dell’emanazione della DGR633 (pubblicata sul BUR n. 38 del 15.04.2003) restano valide le presenze registrate a termini della normativa previgente;
 - b) **nelle fiere** ⁽⁷²⁾: La graduatoria degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera entro almeno 60 giorni prima del suo inizio redatta secondo i seguenti criteri:
 - 1) maggiore numero di presenze effettive maturate nella fiera sede di posteggio, riferite all’autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell’operatore, come specificato nelle “definizioni” alla lettera J);
 - 2) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell’ipotesi di operatori già iscritti all’ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l’iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall’origine, accertato che i codici dell’attività esercitata dall’operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
4. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
5. E’ confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
6. L’agente di polizia locale addetto al controllo nel mercato/fiera annota le assenze degli operatori

⁷¹ DGR2113 – Parte III – Punto 4, comma 3 .

“ ... anzianità di presenza intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l’anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio.”

⁷² DGR2113, punto 9, comma 7, lettera b): la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all’albo pretorio del comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente a copia del presente regolamento e della scheda della fiera.

titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in appositi registri.

7. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 24 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati in Via ⁽⁷³⁾ o in zona ⁽⁷⁴⁾.

Art. 25 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della LR10 ⁽⁷⁵⁾, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione della Giunta comunale almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in

⁷³ Indicare i nomi.

⁷⁴ Indicare i nomi.

⁷⁵ Art. 8 - Mercati domenicali e festivi.

1. È vietata l'istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.
3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.
4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.
5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d'arte.

caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella “graduatoria precari”.

4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
6. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 26 - Salvaguardia del servizio commerciale in particolari aree urbane

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 17, del DLgs114, per i posteggi posti in
.....⁽⁷⁶⁾ è stabilito un abbattimento, nella percentuale dell'importo dovuto dagli operatori commerciali su area pubblica per i seguenti tributi comunali ⁽⁷⁷⁾:
 - canone/tassa concessione area pubblica;
 - tariffa rifiuti;
 - imposta insegne.(altre, da indicare)

CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 27 - Autorizzazioni temporanee ⁽⁷⁸⁾

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area

⁷⁶ Indicare ove.

⁷⁷ DLgs114 – art. 28 – comma 17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

⁷⁸ DGR2113 – Parte III – punto 10, comma 4 “Fiere ed autorizzazioni temporanee”

- In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

DGR2113 – Parte III – punto 10, comma 5

- L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

interessata alla manifestazione.

3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 28 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale. ⁽⁷⁹⁾
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

⁷⁹ DGR2113 – Parte II – Punto 3, comma 7

“Si rammenta che per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.”

Art. 29 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dalla legislazione vigente ⁽⁸⁰⁾ o dal comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. ⁽⁸¹⁾
Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. ⁽⁸²⁾
2. Il Comune appronta una planimetria del territorio comunale con evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce allegato e parte integrante della Parte I – punto 4 -“Individuazione delle aree” del presente Piano del commercio sulle aree pubbliche. La planimetria è altresì tenuta a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998 ⁽⁸³⁾.

Art. 30 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri ⁽⁸⁴⁾ e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra

⁸⁰ DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 8

⁸¹ LR10 – Art. 4, comma 4-bis. “É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.” (comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, LR 25.2.2005 n. 7).
DGR 1902 – Parte II – Punto 3, comma 9 “Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della l.r. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128.”

⁸² DGR2113 – Parte II – Punto 3, comma 13

⁸³ DGR2113 – Parte II – Punto 1, comma 2

⁸⁴ LR10 – Art 4 – comma 3.

bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti ⁽⁸⁵⁾.

4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 36, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Disposizioni transitorie ⁽⁸⁶⁾

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 32 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 ⁽⁸⁷⁾⁽⁸⁸⁾, è punito con la sanzione

⁸⁵ LR10 – Art 4 – comma 4.

⁸⁶ D.Lgs.114/98 – Titolo X - art. 30. Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.

4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (54), e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

⁸⁷ DLgs114 – art. 28 – commi 9 e 10.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

⁸⁸ DGR2113 – Parte II – Punto 3. comma 13 :

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce (⁸⁹).

2. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) (pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce (⁹⁰)) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis della LR10/01 (*commercio su aree espressamente vietate dal Comune – commercio nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*) (⁹¹)
3. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 10 e 28 (⁹²) del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (L. 1.000.000) a Euro 3.098,00 (L. 6.000.000) (⁹³).
4. L'inadempimento alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 10 bis e 28bis del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (⁹⁴).
5. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (⁹⁵). Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in

⁸⁹ DLgs114 – art. 29 – comma 1.

⁹⁰ DLgs114 – art. 29 – comma 1.

⁹¹ LR10 – art. 5, comma 3bis (aggiunto dall'art. 16, comma 2, LR 25.2.2005 n. 7)

⁹² DGR 1902 – Parte II – art. 1, comma 2.

2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

⁹³ Trasposizione nel regolamento del DLgs114 – art. 29, comma 2 e art. 22, comma 3 (DGR 2113/05).

⁹⁴ Legge 16.01.2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (GU n. 15 del 20.01.2003 – Suppl.Ordinario n. 5)

– Art. 16 “Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali”.

1. Dopo l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: “Art. 7-bis.”

⁹⁵ DLgs114 – art. 29 – comma 3.

particolari posteggi.

7. 1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa; ⁽⁹⁸⁾ ⁽⁹⁹⁾
 - c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche informa itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. ⁽¹⁰⁰⁾
 - d) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del DLgs114.
8. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
9. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 7, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 33 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10, come modificata con successive Leggi Regionali 3 ottobre 2003 n. 19 e 25 febbraio 2005 n. 7, e alla DGR 1902 del 20 luglio 2001 nel testo integrato e coordinato approvato con DGR 2113 del 2 agosto 2005.

⁹⁶ DLgs114 – art. 29 – comma 4 come integrato dalla LR10 – art. 5 – comma 1.

⁹⁷ DGR2113 – Parte II – Punto 3, comma 11 :

“11. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

⁹⁸ DGR2113 – Parte II – Punto 2, comma 20

“.... nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.”

⁹⁹ DGR2113 – Parte II – Punto 5, comma 2

“..... Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.”

¹⁰⁰ LR10 – art. 5, comma 1, lettera b-bis (aggiunta dall'art. 20 LR 3.10.2003 n. 19)

Art. 34 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.